

Approvato con deliberazione del CC n. 3 del 20.01.2021

COMUNE DI SOLAGNA
Provincia di Vicenza

***REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DI INCENTIVI ALLO STUDIO***

Indice:

Art. 1 – Istituzione bando e finalità

Art. 2 - Entità e valore

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Art. 4 – Domanda e documentazione da presentare

Art. 5 – Bando, presentazione della domanda e disposizioni varie

Art. 6 – Criteri di assegnazione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado

Art. 7 – Criteri di assegnazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Art. 8 – Criteri di assegnazione per gli studenti universitari

Art. 9 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1 - Istituzione bando e finalità

L'amministrazione comunale di Solagna, al fine di incentivare la frequenza ed il proseguimento degli studi agli studenti capaci e meritevoli per profitto, bandisce annualmente un concorso per l'assegnazione di borse di studio di cui al presente Regolamento.

Art. 2 - Entità e valore

Il numero e l'importo delle singole borse di studio vengono fissati annualmente dalla Giunta comunale in relazione alle disponibilità finanziarie.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti che:

- ✓ risiedano nel Comune di Solagna da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando;
- ✓ abbiano frequentato la terza classe di una scuola secondaria di primo grado, statale o paritaria, conseguendo il superamento dell'esame dell'esame finale una votazione non inferiore ai 9/10;
- ✓ abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, conseguendo la promozione alla classe successiva o l'accesso all'esame di maturità con una votazione media non inferiore a 8/10 e il superamento dell'esame;
- ✓ gli studenti di corsi universitari in Italia o all'estero (in quest'ultimo caso dimostrando l'equipollenza del titolo, secondo i criteri previsti dalla legge) che abbiano conseguito una media non inferiore a 26/30, con un minimo di 35 crediti formativi, per esami sostenuti dal 1° ottobre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando al 30 settembre dell'anno di pubblicazione del bando medesimo.

Gli incentivi allo studio sono attribuiti mediante selezione tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, facciano pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata dalla documentazione prescritta dal bando.

Art. 4 Domanda e documentazione da presentare

La domanda dovrà essere presentata in carta libera, debitamente sottoscritta dallo studente, se maggiorenne, oppure da genitore esercente la responsabilità genitoriale, in nome e per conto dello studente richiedente il beneficio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- ✓ copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e del richiedente;
- ✓ fotocopia del codice fiscale del richiedente;

Inoltre, per gli studenti della classe terza della scuola secondaria di primo grado, si dovrà integrare con:

- ✓ Copia dell'attestato dell'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione;

Inoltre, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, si dovrà integrare con:

- ✓ Copia della scheda di valutazione di fine anno;

Inoltre, per gli studenti universitari si dovrà integrare con:

- ✓ Attestazione rilasciata dall'università dalla quale risultino registrati e datati gli esami superati con i relativi voti e crediti (non è ammessa fotocopia del libretto universitario)

Tutta la documentazione richiesta è in esenzione da bollo e, se prodotta in copia, con dichiarazione di conformità agli originali ai sensi dell'art. 18, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 5 - Bando e disposizioni varie

Il bando di concorso per l'assegnazione degli incentivi allo studio previsti dal presente Regolamento sarà pubblicato entro il 30 novembre di ogni anno.

Esso dovrà contenere le norme relative al contenuto delle domande, le modalità di presentazione delle stesse e l'ufficio a cui dovranno pervenire, prevedendo la data per il termine ultimo della presentazione, nonché la data entro cui verranno assegnate le borse di studio.

Non saranno prese in considerazione le domande:

- inviate oltre i termini previsti dal bando;
- non corredate della documentazione richiesta o comunque non conformi alle disposizioni del presente regolamento.
- In via transitoria, per l'anno scolastico 2019/2020, il bando di concorso per l'assegnazione degli incentivi allo studio sarà pubblicato entro il mese di marzo 2021.

Art. 6 - Criteri di assegnazione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado

Sono idonei all'assegnazione delle borse di studio gli studenti che hanno frequentato l'anno scolastico conseguendo all'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione un votazione complessiva non inferiore a 9/10.

L'eventuale lode assegnata al massimo punteggio di 10/10, comporterà un aumento di valutazione di un ulteriore punto al punteggio finale ossia 11/10

Nell'ipotesi di parità di punteggio con numero fisso di incentivi, verrà considerata la situazione economico reddituale del nucleo familiare, come risultante da attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

Art. 7 Criteri di assegnazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

Sono idonei all'assegnazione delle borse di studio gli studenti che hanno frequentato l'anno scolastico conseguendo la promozione alla classe successiva o l'accesso all'esame di maturità con una media dei voti non inferiore a 8/10.

Il punteggio è determinato dal calcolo della media esatta dei voti, con esclusione del voto di religione, e le graduatorie verranno stabilite in base al criterio del maggior punteggio.

Nell'ipotesi di parità di punteggio con numero fisso di incentivi, verrà considerata la situazione economico reddituale del nucleo familiare dello studente, come risultante da attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

Art. 8 - Criteri di assegnazione per gli studenti universitari

Sono idonei all'assegnazione delle borse di studio gli studenti universitari che abbiano ottenuto una media dei voti non inferiore a 26/30 con un minimo di 35 crediti formativi, per esami sostenuti dal 1° ottobre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando al 30 settembre dell'anno di pubblicazione del bando medesimo.

Le graduatorie verranno stabilite in base al criterio del maggior punteggio, determinato dalla media esatta dei voti.

L'eventuale lode assegnata al massimo punteggio di 30/30, comporterà un aumento di valutazione di ulteriori tre punti al punteggio ossia 33/30

Nell'ipotesi di parità di punteggio verrà considerata la situazione economico reddituale del nucleo familiare dello studente, come risultante da attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente)

Art. 8 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.